



**ASSOCIAZIONE "ACCADEMIA SCRIMA TORINO"**  
**ATTO COSTITUTIVO**

L'anno 2012 il giorno undici del mese di Gennaio in Rivoli (TO), Via Luigi Gatti n. 18/A si conviene e si stipula quanto segue:

1. Tra i signori:

- FABIO ARDITO, c.f. RDTFBA78M23L219Q nato a Torino il 23/08/1978 e residente a Grugliasco;
- WALTER PERRONE, c.f. PRRWTR81S18L219P nato a Torino il 18/11/1981 e residente a Rivoli;
- FEDERICO MATARAZZO, c.f. MTRFRC87M09L219H nato a Torino il 09/08/1987 e residente a Rubiana;
- SILVIA MUSSO, c.f. MSSLV75R46L219W nata a Torino il 06/10/1975 e residente a Rubiana;

è costituita l'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata "Accademia Scrima Torino" con sede in Rivoli (TO), via Luigi Gatti n.18/A.

2. L'associazione è regolata dallo Statuto che si allega al presente atto e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

3. Ai sensi degli artt. 10 e ss. dello Statuto i soci elencati all'articolo 1, riuniti in Assemblea, deliberano che:

- la carica di Presidente dell'associazione è attribuita al signor ARDITO FABIO, che accetta la carica;
- la carica di Vicepresidente dell'associazione è attribuita al signor PERRONE WALTER, che accetta la carica;

- la carica di Segretario dell'associazione è attribuita al signor MATARAZZO FEDERICO, che accetta la carica;
- la carica di Consigliere dell'associazione è attribuita alla signora MUSSO SILVIA, che accetta la carica;
- il Consiglio Direttivo dell'associazione è composto pertanto dai signori: ARDITO, PERRONE, MATARAZZO e MUSSO.

Firme

*Federico Matarazzo*

*Luca Melli*

*Luca Melli*

*Silvia Musso*

Registrato a Torino Agenzia delle Entrate  
DIREZIONE PROV. LE I DI TORINO - UFF. TERRITORIALE TORINO 3

il 16 GEN. 2012 Serie 3 n. 396

versati € 168,00

€ CENTOSSESSANTOTTO/00

di cui per diritti /

IL DIRETTORE  
IL FUNZIONARIO  
Luca MELLI





## ASSOCIAZIONE "ACCADEMIA SCRIMA TORINO"

### STATUTO

#### ARTICOLO 1 - *Denominazione e natura giuridica.*

L'ente denominato "Accademia Scrima Torino" è un'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro, costituita ai sensi del D.lgvo 4 dicembre 1997 n. 460, disciplinata dal presente Statuto e dagli articoli 36 e ss. del codice civile.

#### ARTICOLO 2 - *Oggetto sociale.*

1. L'Accademia Scrima Torino affronta lo studio teorico delle tecniche di combattimento all'arma bianca, tanto civili quanto militari, praticate in Italia e in Europa dal Medioevo ai giorni nostri, e realizza la loro ricostruzione pratica a fine sportivo, dimostrativo e di divulgazione culturale.
2. In particolare, per perseguire tale scopo l'associazione potrà, tra l'altro:
  - a) organizzare corsi di istruzione pratica della scherma antica;
  - b) organizzare o partecipare a mostre, rassegne, conferenze, convegni, dimostrazioni e manifestazioni storiche;
  - c) pubblicare bollettini, rapporti, documenti, riviste, testi ed ogni altra pubblicazione connessa alla scherma storica.

d) presentare progetti ed idee, trovare fonti di finanziamento, ed indicare soluzioni per il miglioramento e l'ampliamento delle conoscenze relative alle materie di cui allo scopo.

3. L'associazione potrà inoltre compiere ogni altra attività che sia in maniera diretta od indiretta attinente all'oggetto sociale, ivi compresa la facoltà di esercitare attività commerciale occasionale.

#### **ARTICOLO 3 - Sede.**

La sede dell'associazione è sita in Rivoli (TO), via Luigi Gatti n. 18/A. L'eventuale successiva modifica della sede potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non sarà considerata variazione del presente Statuto.

#### **ARTICOLO 4 - Durata.**

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

#### **ARTICOLO 5 - Fondo comune.**

1. Il Fondo comune costituisce il patrimonio dell'associazione.
2. Il Fondo comune è composto da: a) le quote versate dai soci, fissate di anno in anno secondo le necessità dal Consiglio Direttivo; b) eventuali contributi da parte di soggetti pubblici o privati; c) eventuali donazioni, lasciti ed eredità da parte di persone fisiche o giuridiche; d) proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali occasionali; e) eventuali altri proventi.
3. Il Fondo comune viene utilizzato per finanziare l'attività sociale ed in particolare:
  - a) per la locazione di spazi necessari all'attività sociale; b) per l'acquisto di materiale didattico e di approfondimento; c) per l'acquisto di materiale sportivo; d) per l'eventuale partecipazione a



stages di specializzazione tenuti da soggetti terzi; e) per l'eventuale rimborso agli associati di spese documentate sostenute dai medesimi per conto dell'associazione; f) per la sottoscrizione di polizze assicurative di responsabilità civile; g) per altre spese strettamente inerenti all'attività istituzionale indicate dal Consiglio Direttivo o dal solo Presidente nei casi di urgenza.

4. In nessun caso il Fondo comune può essere distribuito e/o assegnato agli associati, direttamente od indirettamente ed in qualsiasi forma, per tutta la durata dell'associazione.

#### **ARTICOLO 6 - Soci.**

1. I soci si dividono in soci sostenitori e soci ordinari. Il differente status attribuito al socio identifica unicamente la sua preparazione tecnica.

2. Si qualificano come "sostenitori" gli associati che dimostrano di possedere un'avanzata conoscenza teorica e pratica delle materie oggetto di studio da parte dell'Accademia.

3. Si qualificano come "ordinari" tutti gli associati che non rientrano nello status descritto al comma precedente.


4. Il Consiglio Direttivo procede con periodicità annuale ad esaminare la preparazione degli associati per attribuire eventualmente loro lo status di "sostenitore".

#### **ARTICOLO 7 - Diritti dei soci.**

1. Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea.

2. Tutti i soci hanno la possibilità di accedere alle cariche sociali.

#### **ARTICOLO 8 - Doveri dei soci.**



1. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

2. A tutti i soci è fatto divieto di esibirsi pubblicamente o privatamente in dimostrazioni di scherma tradizionale a nome dell'Accademia, nonché di insegnare, divulgare a qualunque titolo quanto materia di studio dell'associazione e collaborare attivamente con altri gruppi storici o associazioni similari senza autorizzazione scritta del Presidente.

3. L'inosservanza del precedente articolo può costituire giusta causa di espulsione del socio.

**ARTICOLO 9 - *Acquisto e perdita dello status di socio.***

1. Possono presentare istanza di ammissione all'Accademia le persone fisiche d'età superiore agli anni 16 che condividano gli scopi descritti all'art. 2 del presente Statuto, che partecipino attivamente alle attività dell'Accademia per un periodo valutato opportuno e che abbiano contribuito alle spese del tirocinio con quota definita annualmente dal Direttivo.

2. L'istanza presentata da un minorenni deve essere sottoscritta anche dai genitori o da chi ne fa le veci a pena di nullità.

3. L'ammissione di nuovi soci ordinari è deliberata dal Direttivo.

4. Ad ammissione avvenuta, lo status di socio si considera acquisito a tempo indeterminato. La perdita dello status di socio può avvenire per recesso, esclusione o morte.

5. Il recesso del socio deve essere comunicato al Consiglio Direttivo per iscritto con un congruo preavviso. In ogni caso, il socio che





recede non può pretendere la restituzione della quota associativa, né può vantare alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

6. Lo status di socio è personale ed intrasmissibile, sia per atto tra vivi che per atto mortis causa.

7. L'esclusione del socio può essere deliberata dal Direttivo per giusta causa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano giusta causa per l'esclusione: a) la violazione dei doveri di cui all'art. 8; b) l'inosservanza delle prescrizioni disciplinari del Presidente e del Consiglio Direttivo; c) la violazione delle norme comportamentali prescritte dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nello svolgimento dell'attività sociale.

In ogni caso, il socio che viene escluso non può pretendere la restituzione della quota associativa, né può vantare alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

#### **ARTICOLO 10 - *Organi dell'associazione.***

1. Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Presidente; c) il Vicepresidente; d) il Segretario; e) il Consiglio Direttivo.

2. Tutti gli incarichi istituzionali sono svolti a titolo gratuito e si intendono attribuiti a tempo indeterminato, fino a revoca da parte dell'Assemblea o a dimissioni degli interessati.

#### **ARTICOLO 11 - *Assemblea dei soci.***

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e si considera validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

2. L'Assemblea regolarmente costituita delibera a maggioranza semplice. Le delibere vincolano tutti i soci, anche i dissenzienti, gli astenuti o gli assenti.

3. L'Assemblea è competente a deliberare sui seguenti argomenti:

a) elezione e revoca del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Consiglio Direttivo; b) modifiche del presente Statuto; c) scioglimento o trasformazione dell'associazione; e) approvazione del rendiconto economico e finanziario.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta egli lo ritenga utile ed in ogni caso almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

5. Nel caso in cui il Presidente non possa o non voglia provvedere ai sensi del comma precedente, l'Assemblea può essere convocata altresì dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà più uno dei soci.

6. La convocazione dell'Assemblea avviene tramite messaggio di posta elettronica e/o messaggio di testo su telefono cellulare e deve essere inviata con un preavviso minimo di tre giorni. Solo nel caso in cui le precedenti modalità di convocazione non siano esperibili si provvederà con altri mezzi.

7. Ogni socio può rappresentare, a mezzo di delega scritta, altri soci fino ad un massimo di due.

8. Le delibere dell'Assemblea sono consultabili dai soci facendo richiesta al Presidente.

#### **ARTICOLO 12 - Il Presidente.**

1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di soggetti terzi ed in ogni fase e grado di eventuale

contenzioso giudiziario, con facoltà di nominare all'occorrenza procuratori e/o mandatari nei limiti di legge.

2. Al Presidente spetta il compito di: a) convocare e presiedere l'Assemblea; b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; c) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; d) effettuare prelevamenti e versamenti sul Fondo Comune in conformità alle finalità istituzionali ed all'attività sociale.

**ARTICOLO 13 - Il Vicepresidente.**

1. Al Vicepresidente spetta il compito di fare le veci del Presidente in caso di impedimento temporaneo di quest'ultimo.

**ARTICOLO 14 - Il Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da un Consigliere.

2. Il Consiglio Direttivo ha competenza residuale su tutto ciò che non è riservato dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, del Presidente o del Segretario. In particolare, al Consiglio Direttivo spetta il compito di: a) determinare la quota associativa annuale; b) valutare la preparazione tecnica degli associati ed attribuire loro gli status di cui all'art. 6; c) deliberare in merito all'attività dell'associazione; d) predisporre il rendiconto economico e finanziario; e) scegliere la sede sociale; f) stabilire l'ammissione/esclusione dei soci.

3. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza del Presidente - o del Vicepresidente che lo sostituisce - e di altri due componenti. Delibera a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente è risolutivo.

4. Le delibere del Consiglio Direttivo sono consultabili dai soci facendo richiesta al Presidente.

**ARTICOLO 15 - Segretario.**

1. Il Segretario cura le pubbliche relazioni, supervisiona l'organizzazione dell'attività sociale e degli eventi connessi. Può servirsi dell'aiuto di collaboratori scelti tra gli associati.

**ARTICOLO 16 - Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario.**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e termina il 31 dicembre. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato entro il 31 marzo di ogni anno.

**ARTICOLO 17 - Scioglimento e trasformazione.**

1. Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato per i seguenti motivi: a) impossibilità di prosecuzione dell'attività sociale; b) venir meno della pluralità degli associati; c) altre cause previste dalla legge.

2. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad un'altra associazione con scopi simili o comunque con fini di pubblica utilità in conformità alla legge.

3. In caso di trasformazione dell'associazione in altro ente con medesime finalità, il patrimonio verrà attribuito al nuovo ente.

**ARTICOLO 18 - Norme finali.**

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge.

